

Parco Eolico "Scintilia"

Comune di Favara e Comitini (AG)

Proponente



Sorgenia Grecale Srl

via Alessandro Algardi 4, Milano

P.IVA/CF: 11884780963

PEC: sorgenia.grecale@legalmail.it



D06 - CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

Progettista



Tiemes Srl

Via Sangiorgio 15- 20145 Milano

tel. 024983104/ fax. 0249631510

www.tiemes.it

Rev.	Data emiss	Descrizione	Preparato	Approvato		
0	10/12/2021	Prima emissione				
Origine File: 21007 FVR_PD_D_06_00.docx		Documento n°	Proc.	Tipo doc	Num	Rev
		21007	FVR	PD	D	06 00
Proprietà e diritti del presente documento sono riservati – la riproduzione è vietata / Ownership and copyright are reserved – reproduction is strictly forbidden						

ZONE «E»: AGRICOLE E A BOSCO

Art. 31 - Zone «E»: definizione e caratteri generali degli interventi

Le zone E comprendono le aree destinate ad attività agricole, ad orti e giardini, a bosco, a pascolo e improduttive. Tutti gli edifici esistenti possono essere destinati ad abitazione ed a funzioni connesse con le attività primarie e con il turismo. Per gli edifici in zona «E» trova applicazione l'art. 6 comma 2 e s.m.i. della L.R. 17/94. Per detti edifici va in ogni caso verificata la compatibilità con il Piano Commerciale.

I progetti di nuove costruzioni da realizzare in zone ricadenti sotto vincolo idrogeologico, di cui alla legge 30 Dicembre 1923 n. 3256, devono essere accompagnati da una relazione tecnica, redatta da un geologo iscritto al relativo albo professionale, sulla compatibilità della richiesta di costruzione con le condizioni geologiche dei terreni. L'ubicazione di nuove costruzioni non è ammessa in alcun caso nelle seguenti zone individuate nelle tavole del Prg:

1. parchi, boschi e fasce forestali anche se percorsi e danneggiati dal fuoco;
2. fasce di rispetto dal limite dei boschi e delle aree forestali, fasce di rispetto cimiteriale, e dei depuratori;
3. zone archeologiche;
4. pendici scoscese;
5. aree interessate da vincoli di inedificabilità geologica ivi comprese le relative fasce di rispetto.

Per le aree a rischio di frana o in cui si sconsiglia l'edificazione, individuate nelle tavole dello «Studio Geologico» e riportate nelle tavole di Prg è possibile l'edificazione soltanto con specifiche indagini geognostiche miranti a stabilire, volta per volta, la particolare situazione del sito, così come definisce lo stesso «Studio geologico» e previo nulla osta preventivo del Genio Civile.

Art. 32 - Zone «E1»: agricole

Comprendono le aree destinate esclusivamente all'esercizio dell'attività agricola e delle attività connesse con l'uso agricolo del territorio. Sono ammessi esclusivamente, edifici per la residenza dei proprietari diretti conduttori del fondo, di coltivatori diretti o conduttori in economia, delle cooperative agricole, nonché degli affittuari e dei mezzadri che hanno acquistato il diritto di sostituirsi al proprietario nell'esecuzione delle opere soggette alle concessioni. Sono quindi possibili:

1. costruzioni rurali ad uso abitazione;
2. annessi agricoli destinati a stalle, fienili, ricoveri per macchine ed attrezzature agricole, magazzini e depositi di mangimi, concimi e prodotti agricoli;
3. impianti e manufatti edilizi destinati alla lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici e allo sfruttamento a carattere artigianale di risorse naturali come cave, miniere sfruttamento delle zolfare, secondo i parametri dell'Art. 22 della L.R. n. 71/78 e successive modifiche e integrazioni;
4. riuso di edifici esistenti per lo sviluppo di attività agro-turistiche con possibilità di ampliamenti necessari alla nuova attività, ai sensi dell'art. 23 della Lr 71/78 così come definito nel successivo comma del presente articolo;
5. infrastrutture tecniche e di difesa del suolo (strade poderali, escavazioni di canali, arginature, opere di difesa idrogeologica e di consolidamento di terreni quali muri di sostegno, gabbionature, drenaggi, ecc.);
6. riuso di edifici esistenti per lo sviluppo di attività diverse da quella agricola tramite il cambio di destinazione d'uso ai sensi dell'art. 6 comma 2 e s.m.i. della L.R. 17/94.

Per le masserie e le ville, individuate nella carta tecnica regionale, anno 2003, sono consentiti solamente interventi di restauro conservativo e di ristrutturazione edilizia puntuali che non comportino modifiche dei volumi e della sagoma, le stesse possono essere adibite, oltre anche agli scopi agricoli, a centri per il turismo. Per detti interventi è consentita:

- la realizzazione di corpi accessori per servizi ed impianti tecnologici nella misura del 10% del volume esistente con altezza max di mt 2,50,
- l'installazione di prefabbricati quali tettoie e gazebi.

Il Prg si attua per intervento diretto, (concessione edilizia) nel rispetto dei seguenti indici:

- indice di fabbricabilità fondiaria per abitazioni: If 0,03 mc/mq della superficie fondiaria
- distanza minima dai confini 10,00 ml
- altezza massima: Hm 7,50 ml, con 2 piani fuori terra.

La costruzione di annessi agricoli, quali edifici per il ricovero dei materiali ed attrezzi, per l'allevamento ed il ricovero del bestiame nonché di impianti collaterali quali pozzi vasche per irrigazione, locali per pompe e contatori deve essere commisurata alla dimostrata capacità produttiva del fondo o dei fondi nel caso di imprenditori agricoli associati, tenuto conto degli edifici già esistenti e comunque la superficie coperta interessata non deve superare il valore di 1/60 mq/mq della superficie fondiaria con una altezza massima di mt 3,50, distanza dai confini ml 10,00. In ogni caso i parcheggi devono essere previsti in misura non inferiore ad un quinto dell'area interessata dalle costruzioni.

E' ammessa la costruzione di impianti pubblici riferentesi a reti di telecomunicazione o di trasporto energetico.

Per tutte le costruzioni consentite, le distanze minime a protezione dei nastri stradali sono quelle stabilite dal D.L. 1/4/68, n.1404 con le integrazioni e le modifiche del Nuovo Codice della strada.(D.L. 30/4/92 n. 285 e D.L. 10/9/93 n. 360), ovvero per una distanza di:

- ml 30 dalle strade extraurbane provinciali;
- ml 20 per le strade comunali.

Inoltre le nuove costruzioni devono arretrarsi:

- dalle sponde dei corsi d'acqua per una distanza di ml 20;
- dalle sorgenti e pozzi contrassegnati in cartografia per una distanza di ml 200;

• dalle discariche autorizzate per la distanza fissata nell'apposito decreto.

I terreni ricadenti in queste fasce sono utilizzati per il computo del dimensionamento delle costruzioni agricole, ma non possono essere edificati. Ai fini del riordino abitativo possono essere oggetto di piani di recupero sia di iniziativa pubblica che privata le aree agricole altamente edificate delle contrade di Poggio del Conte, Sant'Anna, Pietra Pirciata, Pioppo, Pioppitello, Bargialamone.

Art. 34 - Zone «E2»: Aree agricole boscate

Comprendono le aree boscate ed è vietata la costruzione di qualsiasi anche nel caso di aree che siano state percorse dal fuoco. Sono ammessi il restauro conservativo, la manutenzione straordinaria degli edifici esistenti, le opere di rimboscimento e di sistidrogeologica e quanto strettamente attiene la coltivazione del bosco. Le costruzioni debbono arretrarsi secondo le fasce di rispetto riportate nelle tavole di Prg nella misura definita dallo «Studio agricolo forestale» dal aree boscate ai sensi dell'art. 15 della Lr 12 giugno 1976 n. 78 e sue modifiche e integrazioni.

Si rilascia ai sensi dell'art. 18 legge 47/85.

Favara, li 04/06/2011

Il Tecnico
(Arch. G. Milia)

IL DIRIGENTE
(Ing. A. Avenia)





COMUNE DI COMITINI

Terra dello Zolfo e delle Zolfare
Libero Consorzio Comunale di Agrigento



Città del Tricolore

Piazza Bellacera,1
92020 COMITINI (AG)

Tel. 0922/600500-029
Fax 0922/600386

SETTORE TECNICO -

-Servizi Tecnici, Gestione del Territorio e Attività Produttive-

Prot. N. 6315 del 05/10/2021



CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA II RESPONSABILE DELL'U.T.C.

VISTA l'istanza acquisita al protocollo di questo Comune al n. 5499 in data 07 settembre 2021, presentata dal sig. Vincenzo Maria D'Ascanio, nella qualità di amministratore unico della società Tiemes Srl, con sede legale in Milano, via M. Bandello, 4, CF/P.IVA 05109910967, progettista di un progetto eolico denominato "Parco Eolico Scintilia", mediante la quale chiede, ai sensi dell'ex art. 18 della legge 47/85, il rilascio del certificato di destinazione urbanistica e precisamente dei terreni distinti al:

Foglio 19 Particelle **345, 412, 113 e 112;**

VISTO il PRG nella data in richiesta;

VISTO il Piano Paesaggistico della provincia di Agrigento adottato con Decreto Assessoriale N. 7 del 29 luglio 2013;

VISTO l'art. 30 del T.U. n. 380/2001;

VISTE le ricevute di versamento su C/C postale intestato alla Tesoreria Comunale di Comitini- sez. 09 del 03 settembre 2021 UPV 55111 TER 00059905 di € 60,00 per i diritti di istruttoria e sez. 09 del 03 settembre 2021 UPV 55111 TER 00059834 di € 10,00 per i diritti di segreteria;

CERTIFICA

CHE la particella **345** del Foglio **19** del Comune di Comitini, salvo vincoli di altra natura derivanti da Leggi e Decreti, ricade:

1	in parte nella Zona "E1" (Agricole), di cui all'art. 27 delle norme d'attuazione del P.R.G
2	in parte nella Zona "E4" (Agricole di rispetto dei valloni e delle pendici), di cui all'art. 31 delle norme d'attuazione del P.R.G.;
3	in parte risulta gravata dal vincolo fasce di rispetto fiumi, torrenti e corsi d'acqua (L. Galasso n. 421/1985 di cui all'art. 43 delle norme d'attuazione "E4" (Agricole di rispetto dei valloni e delle pendici), di cui all'art. 31 delle norme d'attuazione del P.R.G.

CHE la particella 412 del Foglio 19 del Comune di Comitini, salvo vincoli di altra natura derivanti da Leggi e Decreti, ricade:

1	nella Zona "E1" (Agricole), di cui all'art. 27 delle norme d'attuazione del P.R.G
2	gravata in minima parte dal vincolo di pozzi e fascia di rispetto (Studio geologico del Prg e R.D. n. 1775 del 11/12/1933)

CHE le particelle 113 e 112 del Foglio 19 del Comune di Comitini, salvo vincoli di altra natura derivanti da Leggi e Decreti, ricadono:


1	nella Zona "E1" (Agricole), di cui all'art. 27 delle norme d'attuazione del P.R.G
---	---

Si certifica, altresì, ai sensi del Piano Paesaggistico della provincia di Agrigento giusta decreto Assessoriale N. 7/2013: -che la particella 345 del foglio 19 ricade in parte nelle Aree soggette a prescrizioni aventi diretta efficacia nei confronti di tutti i soggetti pubblici e privati -Aree con livello di tutela 1- art. 20 delle N.d.A. del Piano Paesaggistico- Aree di Fiumi, torrenti e corsi d'acqua e relative sponde per una fascia di 150 m. - comma 1, lett. c)- D.lgs. 42/2004 e s.m.i., art.134, lett. b) -aree di cui all'art. 142.-

Quanto già attestato con il presente Certificato di destinazione urbanistica viene integrato con il seguente perfezionamento "salvo quanto disposto dalla Legge Regionale N. 19 del 13 agosto 2020 pubblicata sul supplemento ordinario n.1 alla GURS (parte I) n. 44 del 21 agosto 2020".

Comitini, li 04/10/21

Il Responsabile del Settore Tecnico



(Ing. G. Gentiluomo)

1	in parte nella Zona "E1" (Agricole), di cui all'art. 27 delle norme d'attuazione del P.R.G
2	in parte nella Zona "E1" (Agricole), di cui all'art. 27 delle norme d'attuazione del P.R.G
3	in parte nella Zona "E1" (Agricole), di cui all'art. 27 delle norme d'attuazione del P.R.G